CONTRATTO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE AI SENSI DELL'ART.71NOVIES DELLA LR 40/2005 E SMI E RESPONSABILE DI ZONA-DISTRETTO ZONA FIORENTINA NORDOVEST, AI SENSI DELL'ART. 64 LRT 40/05 E SMI.

Tra:

il dott. Simone Naldoni nato a Firenze il 23 giugno 1964 residente a Sesto Fiorentino (FI) in Via Biancalani n.91. nella sua qualità di Presidente del Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest con sede legale in Sesto Fiorentino, via Gramsci, 561;

l'ing. Luigi Marroni nato a Castelnuovo Berardenga (SI) l'11 Agosto 1957, residente a Siena, Strada di Figareto n. 19, nella sua qualità di Direttore generale dell'Azienda Sanitaria, con sede legale a Firenze in p.zza Santa Maria Nuova n. 1 (P.I. n. 04612810483)

E

il dott. Andrea Valdré, nato a Firenze il 14 agosto 1958 residente a Lastra a Signa Via delle Selve n. 32 (C.F. VLDNDR58M14D612I), nominato direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest con decreto n.1 del 10 settembre 2009 del Presidente della Società della Salute, adottato su proposta della Giunta Esecutiva espressa nel corso della seduta del 20 luglio 2009 e d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 71 novies legge regionale 24 febbraio 2005, n.40:

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Esclusività

Il dott. Andrea Valdré si impegna ad esercitare, a tempo pieno, le funzioni di Direttore della Società della Salute previste dall'art. 71 novies, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40. e di Direttore di Zona ai sensi dell'art. 64 comma 9 di cui alla delibera DG ASL 10 n. 238 del 03.03.2007::

Art. 2 Incompatibilità

- 1- Oltre alle incompatibilità previste dalla legge, il presente incarico è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro instaurato a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni, cooperative, fondazioni, presenti sul territorio della Azienda Sanitaria di Firenze, sono altresì incompatibili incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, che possono costituire conflitto di interesse con l'incarico di Direttore della SdS.
- 2- Il Direttore SdS non può far parte anche in forma gratuita, di organi collegiali di associazioni, cooperative, associazioni, fondazioni presenti sul territorio della Azienda Sanitaria di Firenze.

Art. 3 Obiettivi

- 1. Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario regionale, dagli atti costitutivi della società della salute, dal piano integrato di salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati dalla Giunta esecutiva all'interno dei programmi di cui all'art.71 septies comma 3, lett.a) della l.r.40/2005.
- 2. Nel rispetto inoltre dell'art. 64 comma 8 della l.r. 40/05 e delle disposizioni degli atti aziendali ai quali è riconducibile la titolarità di funzioni delegate dalla Direzione Aziendale, il Responsabile Di Zona si obbliga al raggiungimento degli obiettivi di raccordo con le funzioni programmatorie

esercitate dalle SdS e, in quanto tali, garantisce l'integrazione tra interventi propriamente sanitari o comunque di rilevanza sanitaria che ricadono nella responsabilità dell'Azienda Sanitaria e, al tempo stesso, interventi la cui competenza rientra nell'ambito delle funzioni di programmazione facenti capo agli organi delle SdS e che trovano espressione all'interno dei Piani Integrati di Salute (PIS) della cui attuazione sono responsabili;

3. Il direttore della SdS è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 4 Compenso del Direttore

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la società della salute corrisponde al direttore un compenso lordo annuo omnicomprensivo di Euro 116.500,00 (euro centosedicimilacinquecento).
- 2. Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; la società della salute provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute.
- 3. Il trattamento economico è integrato della somma di Euro 5.164,57, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione Toscana e dall'Università nonché dagli altri Enti preposti a tale attività formativa.
- 4. Il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo è integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, che viene corrisposta in unica soluzione sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente con deliberazione della Giunta esecutiva. L'ammontare di tale quota è determinato sulla base di appositi indicatori di verifica individuati con lo stesso atto e corrisposto dalla società della salute previa comunicazione, da parte della giunta esecutiva, dell'importo dovuto.

Art. 5 Durata dell'incarico

- 1. L'incarico ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
- 2. Il Presidente della SDS risolve il contratto con il direttore della SDS in caso di:
 - a) sopravvenienza di alcuno dei fatti previsti dall'art.3, comma 11 del d.lgs.502/1992
 - b) mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste nello statuto della SDS.
 - c) gravi motivi;
 - d) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
- 3. Il direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la giunta esecutiva per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali
- 4. Trascorsi 18 mesi dalla nomina, la Giunta esecutiva della SDS effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3; l'esito negativo di tale verifica comporta la decadenza dalla nomina e la conseguente risoluzione del presente contratto.
- 5. Nei casi di risoluzione del contratto previsti dal presente articolo al direttore non spetta l'indennità di cui all'art. 2118 del codice civile.

Art. 6

Procedimenti penali

- 1. Ove si apra procedimento penale nei confronti del direttore per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la società della salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore generale da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale.
- 2. In caso di condanna del direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la società della salute recupera tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art.7

Norma transitoria

- 1. Per quanto non previsto dal presente contratto e dalla l.r. 24.2.2005, n.40 si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.
- 2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art.8

Controversie

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società della salute.

Art. 9

Registrazione del contratto

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. Andrea Valdré.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 10 Firenze (Luigi Marroni) IL PRESIDENTE Società della Salute Nord Ovest (Simone Naldoni)

IL DIRETTORE SdS NOMINATO (Andrea Valdré)

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dott. Andrea Valdré, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'art. 3, dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art. 7.

IL DIRETTORE NOMINATO Dott. Andrea Valdré

Sesto Fiorentino, 1° settembre 2009